

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI

(Approvato con Delibera di CC del 29/10/1999 n. 77, modificato con
Delibera di CC del 11/04/2002 n. 28, Delibera di CC del 28/04/2004
n. 32, Delibera di CC del 29/05/2008 n. 36, Delibera di CC del
16/12/2014 n. 110, Delibera di CC del 14/03/2017 n. 35,
Delibera di C.C. del n.)

INDICE

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E FERETRI

- Art. 6 - Depositi di osservazione
- Art. 7 - Feretri
- Art. 8 - Verifica dati anagrafici
- Art. 9 - Caratteristiche dei feretri
- Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

Capo III

TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 - Modalità dei trasporti funebri
- Art. 13 - Trasporti funebri
- Art. 14 - Trasporti gratuiti
- Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 16 - Trasporto da altro Comune
- Art. 17 - Trasporto fuori Comune
- Art. 18 - Sosta delle auto funebri

TITOLO II

CIMITERI

Capo I

CIMITERI

- Art. 19 - Elenco cimiteri
- Art. 20 - Disposizioni generali
- Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 22 - Ammissione nei cimiteri

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 23 - Disposizioni generali
- Art. 24 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 25 - Inumazione
- Art. 26 - Cippo
- Art. 27 - Tumulazione
- Art. 28 - Deposito provvisorio

Capo IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 29 - Esumazioni ordinarie
- Art. 30 - Avvisi di scadenza esumazioni/estumulazioni ordinarie
- Art. 31 - Esumazione straordinaria
- Art. 32 - Estumulazioni
- Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 34 - Raccolta delle ossa
- Art. 35 - Oggetti recuperati
- Art. 36 - Disponibilità dei materiali

Capo V
ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

- Art. 37 - Orario
- Art. 38 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 39 - Divieti
- Art. 40 - Riti funebri
- Art. 41 - Epigrafi, monumenti e ornamenti
- Art. 42 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 43 - Rimozione materiali

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 44 - Sepulture private
- Art. 45 - Durata delle concessioni
- Art. 46 - Modalità di concessione
- Art. 47 - Uso delle concessioni
- Art. 48 - Manutenzione
- Art. 49 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II
SUBENTRI E RINUNCE

- Art. 50 - Subentri
- Art. 51 - Rinuncia
- Art. 52 - Rinuncia a concessione di aree

Capo III
REVOCA, DECADENZA E ESTINZIONE

- Art. 53 - Revoca
- Art. 54 - Decadenza
- Art. 55 - Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 56 - Ditte accreditate
- Art. 57 - Autorizzazioni per la costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 58 - Responsabilità - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 59 - Impiego di mezzi, attrezzature e servizi
- Art. 60 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 61 - Orario di lavoro
- Art. 62 - Vigilanza
- Art. 63 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 64 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri
- Art. 65 - Mappa
- Art. 66 - Annotazioni di mappa
- Art. 67 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 68 - Schedario dei defunti

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 69 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 70 - Cautele
- Art. 71 - Concessioni in essere
- Art. 72 - Sepolture private a tumulazione pregresse. Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 73 - Norma finale

TITOLO I

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s. m. e i. e delle normative regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione delle salme e dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Comune di Sesto Fiorentino si riserva la facoltà di effettuare i servizi inerenti la Polizia Mortuaria attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31 - 113 - 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per fatti causati da mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilievo penale.
3. Il Comune può consentire la stipula da parte dei concessionari di cappelle, tombe distinte, loculi, loculi ossari, nicchie cinerarie, di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione delle salme, se esistenti I locali necessari ed a norma per tale servizio;
 - b) la visita necroscopica;
 - c) il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se esistenti;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando ricorrono le condizioni previste dal successivo art. 14;
 - f) la cremazione, l'inumazione e la esumazione ordinaria di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale non sia stato possibile rintracciare un familiare o vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la sosta dei feretri presso la Camera Mortuaria, in attesa della sepoltura (inumazione o tumulazione), per un periodo massimo di 4 giorni;
 - h) la raccolta e la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - j) la fornitura della cassa, il trasporto e l'inumazione per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto a disposizione il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali a chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'apposita bacheca posta all'ingresso del cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E FERETRI

Art. 6 - Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito per l'osservazione delle salme nei locali a ciò destinati dei cimiteri comunali se esistenti e, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 285/90, nei locali appositamente istituiti presso ospedali od istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Durante il deposito di osservazione è vietata la permanenza nei locali di persone estranee anche se familiari dei defunti.

Art. 7 - Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche previste dalla legge.

2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola. In nessun caso si dovranno utilizzare materiali non biodegradabili.

Art. 8 - Verifica dati anagrafici

Al momento dell'ingresso nel cimitero, il personale di custodia addetto al ricevimento, dovrà verificare la rispondenza dei dati apposti sul feretro con la documentazione presentata per il seppellimento.

Art. 9 - Caratteristiche dei feretri

La struttura e la qualità dei materiali delle casse sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie, le casse dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

La fornitura gratuita di casse e la copertura delle spese di

trasporto e di inumazione, di cui al precedente art. 4, lettera i), avverrà dopo l'accertamento, da parte del Sindaco, dello stato di indigenza dei familiari del defunto, sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla loro situazione economica.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni cassa è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità dei trasporti funebri

1. Il trasporto funebre comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero.

2. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, o per ulteriori soste durante il percorso, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei funebri, per l'alto numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, dovrà essere assicurato il passaggio ai veicoli di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. Il Sindaco, in questi casi, adotterà, in accordo con il Comandante di Polizia Municipale, gli opportuni provvedimenti per la circolazione.

4. Al di fuori delle cautele per motivi di pubblico interesse, è fatto divieto di fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti sono svolti da imprese private in regime di libera concorrenza, con le modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale.

2. L'Ufficio dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione al trasporto, previa verifica dell'avvenuto pagamento del diritto di cui sopra, osservando le cautele di cui agli articoli 18 e 24 del

D.P.R. 285/1990.

3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto, con propri mezzi, limitatamente ai cadaveri di militari o dei propri soci, in esenzione dal pagamento del diritto fisso, a condizione che venga esibita una dichiarazione attestante la qualità di socio del defunto.

Art. 14 - Trasporti gratuiti

I trasporti funebri dei cadaveri di persone riconosciute essere in stato di indigenza al momento del decesso, o i cui familiari richiedano analogo riconoscimento da parte del Sindaco, avvengono a spese del Comune.

Art. 15 - Trasferimento di salme senza funerale

Il medico intervenuto al momento del decesso può autorizzare il trasporto di una salma dal luogo del decesso all'abitazione, al deposito d'osservazione o all'obitorio o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, che precedono il funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.

Art. 16 - Trasporto da altro Comune

1. Il trasporto di cadavere da altro Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

2. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero di destinazione.

Art. 17 - Trasporto fuori Comune

1. Il trasporto fuori Comune di cadaveri, resti mortali o ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è per Stato estero, il Sindaco rilascia il Passaporto Mortuario nel caso di stato aderente alla Convenzione di Berlino o autorizza il trasporto nel caso di stato non aderente, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 16 del 25/02/2000 e successive modifiche.

Art. 18 - Sosta delle autofunebri

Le autofunebri trasportanti feretri con provenienza e destinazione diversa dal Comune di Sesto Fiorentino, in caso di necessità, possono sostare esclusivamente all'interno del Cimitero Maggiore, salvo che nel territorio comunale non esista idonea struttura costruita anche da privati.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 19 - Elenco Cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento dei cadaveri di persone appartenenti a qualsiasi culto nei seguenti cimiteri:

I) **Cimitero Maggiore** (per la sepoltura di residenti nel territorio comunale e di deceduti sul territorio comunale)

II) **Cimitero circoscrizionale di Cercina** (per la sepoltura di residenti nella circoscrizione)

III) **Cimitero circoscrizionale di Morello** (per la inumazione di residenti nella circoscrizione e per la inumazione di urne cinerarie e dispersione ceneri di residenti nel territorio comunale e deceduti sul territorio comunale)

Art. 20 - Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco secondo quanto previsto dalla Delibera G.R.T. n. 395 del 22/04/2002 Direttive ex art. 5 Legge Regionale n. 16 del 25/02/2000 e successive modifiche.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali o ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990.

Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile realizzare reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a

culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, qualora le stesse, attraverso loro rappresentanti, ne facciano specifica richiesta.

2. Le spese per la realizzazione di tali reparti, comprese quelle per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, nonché la concessione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a particolari e meritorie categorie di cittadini.

Art. 22 - Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute i cadaveri delle persone che risultino essere state concessionarie, in vita, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Per l'accoglimento nei cimiteri comunali dei resti mortali, dei resti ossei e delle ceneri si osservano i criteri sopra individuati.

4. I cadaveri ed i resti mortali di persone non residenti nel Comune, a richiesta, potranno essere sepolti nei cimiteri comunali, a condizione che il defunto sia stato residente a Sesto Fiorentino per almeno 10 anni e che abbia il coniuge o parenti di primo grado residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, o che siano sepolti nei cimiteri di Sesto Fiorentino.

5. I cadaveri ed i resti mortali di persone non residenti nel Comune, a richiesta, potranno essere sepolti nei cimiteri circoscrizionali, a condizione che il defunto sia stato residente nella relativa circoscrizione per almeno 10 anni e che abbia il coniuge o parenti di primo grado residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, o che siano sepolti nel cimitero circoscrizionale stesso.

6. I resti ossei e le ceneri di persone che non hanno i requisiti di ammissione previsti dai commi precedenti possono essere accolte nei cimiteri comunali solo ed esclusivamente se saranno inserite in loculo, tomba distinta, loculo ossario già

concesso contenente un appartenente alla famiglia, come definita dall'Art. 47 c. 2 del presente Regolamento, previo accertamento da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria dello spazio disponibile.

7. Il Sindaco potrà autorizzare l'accoglimento nei Cimiteri Comunali di cadaveri, di resti mortali, di resti ossei o di ceneri di persone non rientranti in alcuno dei casi di cui ai commi precedenti, in casi eccezionali e previa valutazione da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria in merito alla disponibilità di spazio.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE

Art. 23 - Disposizioni generali

1. In ogni cimitero esistono aree comuni destinate alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quanto disposto dagli articoli 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990.

2. Nel cimitero esistono pure aree riservate a sepolture private individuali o per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

3. Le opere costruite dal Comune, assegnate in concessione ai richiedenti, sono destinate a sepolture individuali a sistema di tumulazione, e sono distinte in "loculi colombari", "tombe distinte" e "cappelle familiari" per l'accoglimento di cadaveri, "loculi ossari" per l'accoglimento di resti ossei e "nicchie cinerarie" per l'accoglimento di ceneri.

Art. 24 - Piano regolatore cimiteriale

Il piano regolatore cimiteriale ha durata di 10 anni e contiene i seguenti elaborati:

- Elaborazioni statistiche relative all'andamento medio della mortalità nel territorio comunale dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni sulla base dei dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- Catalogazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, con allegate planimetrie in scala almeno 1:500;
- Elaborazione analitica della dinamica delle tipologie di sepoltura;
- Studio per la razionalizzazione delle aree e manufatti cimiteriali con allegate planimetrie in scala almeno 1:500; - Programma di fabbisogno futuro con allegate planimetrie in scala 1:500;

- Piano tecnico/economico delle previsioni di piano.

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25 - Inumazione

Le sepolture per inumazione nelle aree comuni hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate dietro pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, lett. c), del presente regolamento.

Art. 26 - Cippo

Ogni fossa nelle aree comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo art. 41, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici completo di una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Art. 27 - Tumulazione

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, resti ossei o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai privati concessionari di aree, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento, pertanto chiunque intenda ottenere la concessione di loculi colombari e loculi ossari, per la sepoltura di cadaveri, resti mortali o ceneri, deve farne richiesta all'Amministrazione e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo stabilito con Delibera di Giunta Comunale.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,35, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/1990. Nel caso di riutilizzo di sepolture esistenti si deroga alla norma di cui al presente comma.

4. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la tumulazione del cadavere o per il collocamento dei resti o delle ceneri, nonché quelle per la lastra di marmo da applicare a chiusura del colombario o loculo ossario; mentre resta ad esclusivo carico del

concessionario la spesa per l'iscrizione sulla lastra ed eventuali addobbi.

5. Al fine di garantire il decoro dei cimiteri, tanto per l'iscrizione, quanto per l'eventuale applicazione sulla lastra di sostegni per lumi o vaschette per fiori, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione all'apposizione di epigrafi/ornamenti tombali rilasciata dal Dirigente competente e soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

6. Deve essere utilizzata esclusivamente la lastra in dotazione con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. La lastra dovrà contenere epigrafi ed accessori in bronzo, in marmo o in acciaio; non possono essere collegati i marmi tra loro neppure con portafiori o lampade. Materiali diversi da quelli previsti dal presente comma, potranno essere utilizzati nei cimiteri di cui al precedente art. 19 in continuità con l'esistente, previa autorizzazione del Dirigente competente.

Art. 28 - Deposito provvisorio

1. Nei cimiteri comunali non è consentita la tumulazione o inumazione provvisoria dei cadaveri.

2. Nel Cimitero Maggiore è consentita la sosta dei feretri in attesa della cremazione. Il deposito sarà effettuato nelle cappelle appositamente attrezzate per tale scopo, (condizionamento ambientale e vasche raccolta liquidi). Le imprese funebri dovranno curare in modo particolare il confezionamento dei feretri al fine di prevenire perdite di liquidi. Il servizio è riservato ai residenti nel comune ed è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

3. E' consentito il deposito provvisorio di cassette per resti ossei ed urne cinerarie nei locali a ciò destinati dei cimiteri comunali, per un periodo massimo di 18 mesi, esclusivamente su richiesta dei congiunti in attesa della esumazione o estumulazione di un familiare, al fine di riunire le cassette o le urne in unica sepoltura o di tumularle in sepolture contigue. Tale servizio è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

1. Nei Cimiteri comunali il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza del Dirigente competente.

3. E' compito del personale di custodia del Cimitero sovrintendere alle operazioni cimiteriali di esumazione e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

4. Annualmente il Responsabile del Cimitero curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Art. 30- Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie

Le operazioni di esumazione ordinaria in un'area comune e le estumulazioni ordinarie sono rese note agli interessati con comunicazione da affiggere nella bacheca situata all'ingresso del Cimitero, nonché con cartelli segnaletici apposti, con congruo anticipo, all'interno dell'area medesima o in corrispondenza del loculo.

Art. 31 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita:

- a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, con le cautele di cui agli articoli 83 e 84 del D.P.R. 285/1990;
- b) su richiesta dei familiari aventi titolo, previa autorizzazione del Dirigente competente per trasferimento in altra sepoltura o per cremarlo, a seguito comunque di verifica delle possibilità operative da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

2. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono le seguenti:

- quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990, finalizzate al trasferimento in altra sepoltura del defunto o al suo avvio a cremazione;
- quelle eseguite trascorsi 20 anni dalla prima tumulazione, finalizzate alla riduzione in resti ossei del defunto.
- quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali

secondo la programmazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

5. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non risulti pervenuta all'Ufficio di Polizia Mortuaria alcuna notizia in ordine alla destinazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri questi ultimi sono rispettivamente inumati, deposti in ossario comune o cinerario comune.

6. Se il defunto estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, può essere ritumulato nel medesimo loculo, può essere inumato in campo comune previa apertura della cassa di zinco, può essere cremato previa autorizzazione dei familiari.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente competente con propria ordinanza.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono assoggettate a tariffa municipale da corrispondere all'atto dell'assegnazione della sepoltura, nella misura stabilita con atto della Giunta Comunale, salvo quanto disposto dall'art. 4, 2° comma, lett. i), del presente regolamento;

2. Le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale;

3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle somme stabilite con atto della Giunta Comunale e dalla competente ASL. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n° 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 34 - Raccolta delle ossa

I resti ossei devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare alla tumulazione in loculi ossari, previa domanda di concessione degli aventi diritto e corresponsione della tariffa prevista. E' autorizzata la collocazione di tali cassette all'interno di tombe distinte, loculi o loculi ossari, dei quali i richiedenti dimostrino di aver ottenuto in precedenza la concessione, al fine di tumulare i resti insieme ad un familiare, tale servizio è assoggettato al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale. E' altresì concessa la cremazione dei resti ossei, le ceneri risultanti devono essere raccolte in urne cinerarie.

Art. 35 - Oggetti recuperati

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, portarli alla pubblica discarica.

2. Su richiesta degli aventi diritto, l'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura dove si intende utilizzarli.

Capo V ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

Art. 37 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e nelle ore stabiliti dal Sindaco. L'orario di apertura deve essere affisso al cancello esterno di ogni Cimitero per permetterne l'agevole visione da parte dei cittadini.

2. Il ricevimento dei funerali dovrà avvenire fino a 30 minuti prima del termine dell'orario.

3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del

termine dell'orario.

4. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura.

Art. 38 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione per i veicoli con contrassegno portatore di handicap che possono accedere nei giorni indicati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

2. E' vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

3. L'Ufficio di Polizia Mortuaria potrà rilasciare, per particolari e documentati motivi, autorizzazioni temporanee per consentire l'accesso al cimitero con autoveicolo.

Art. 39 - Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuire volantini o applicare adesivi pubblicitari;

g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la necessaria autorizzazione del Dirigente competente;

h) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno

scorretto o pronunciasse discorsi e frasi offensive verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla custodia, diffidato ad uscire immediatamente salvo, quando ne ricorrano gli estremi, richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica.

Art. 40 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo che per la collettività dei defunti.

Art. 41 - Epigrafi, monumenti e ornamenti

1. A richiesta dei privati, sulle tombe e nelle aree comuni, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Dirigente competente, tale autorizzazione è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale. In particolare può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide delle dimensioni non superiori a cm. 60x40 e di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, è consentita inoltre la delimitazione dello spazio della sepoltura con fasce di marmo o altro materiale non deperibile di altezza massima cm 20 per una dimensione massima in pianta di cm 60X150.

2. Ogni epigrafe, e le eventuali modifiche, deve essere autorizzata dal Dirigente competente e contenere obbligatoriamente l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte oltre le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare la richiesta di autorizzazione per l'apposizione di epigrafi/ornamenti tombali di cui all'Art. 27 c.5.

3. Le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero, saranno segnalate ai familiari del defunto che dovranno provvedere alla sistemazione.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili, l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

5. E' consentito il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, che dovranno essere mantenuti ad un'altezza massima di cm. 120, ed avendo cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui, provvedendo, a tal fine, alle periodiche e necessarie potature.

6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro

manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 285/1990.

Art. 42 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo, quando necessario, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe negli interspazi tra le sepolture.

3. E' vietato l'utilizzo di erba sintetica per le sepolture a sistema di inumazione, i cumuli devono essere in terra, inerbiti naturalmente o rivestiti di ghiaia o sassi ornamentali.

4. E' vietato riportare ghiaia o sassi nei vialetti tra le sepolture a sistema di inumazione e sui cumuli di tali sepolture.

Art. 43 - Rimozione materiali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio con ordinanza del Sindaco, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Parimenti sarà disposta la rimozione delle tombe, colombari e loculi, di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, direttamente se noti, o a mezzo di avviso affisso all'ingresso del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Dai campi comuni di inumazione saranno tolti d'ufficio i sassi ornamentali o la ghiaia eventualmente riportata dai familiari sia nei vialetti di passaggio che sulle tombe.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 44 - Sepulture private

1. I privati potranno ottenere in concessione, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune o tornati nella sua piena disponibilità.

2. Le concessioni in uso dei manufatti da parte del Comune riguardano: loculi (singoli o gemellari), loculi ossari, nicchie cinerarie, tombe distinte (monoposto o pluriposto), sepolture per famiglie e collettività (cappelle).

Art. 45 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato.

2. La durata delle concessioni è fissata:

a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle), decorrenti dalla data di stipula del contratto;

b) in 50 anni per le tombe distinte pluriposto ed i loculi gemellari, decorrenti dalla data di stipula del contratto;

c) in 30 anni per i colombari, i loculi ossari, le nicchie cinerarie individuali e le tombe distinte monoposto, decorrenti dalla data di tumulazione.

3. Nei casi di cui al comma 2 lettere a) (cappelle) e b) (tombe distinte, loculi gemellari) se l'ultimo cadavere è tumulato quando manchino meno di 20 anni alla scadenza della concessione, è consentita la proroga della concessione stessa per gli anni necessari al completamento del periodo minimo di 20 anni previsto dalla normativa per la riduzione del defunto in resti ossei. Tale proroga è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale, calcolata considerando il costo di concessione al momento della richiesta di proroga, il numero dei posti della tomba e gli anni di proroga della concessione richiesti.

4. Le concessioni di cui ai precedenti punti b) e c) rilasciate dall'11/02/1976 fino al 31/12/1995 sono a tempo determinato di

durata quarantennale. Dal 01/01/1996 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la durata delle concessioni è trentennale.

5. Le concessioni relative a tombe distinte o loculi gemellari stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono assoggettate alla disciplina previgente, con durata decorrente dalla tumulazione dell'ultimo cadavere.

6. E' data facoltà ai concessionari o eredi dei concessionari o aventi diritto di richiedere, al momento della scadenza, il rinnovo della concessione in uso di sepolture private per un periodo di 10, 20 o 30 anni (nel caso di loculi gemelli, tombe distinte e cappelle familiari per un periodo non superiore a quello previsto dal Regolamento vigente). Il rinnovo della concessione è soggetto al pagamento della tariffa di concessione vigente al momento della richiesta nella misura del 50% per 10 anni, del 75% per 20 anni e del 100% per 30 anni o comunque per il periodo massimo consentito dal Regolamento. Il rinnovo può essere richiesto una sola volta e prevede la stipula di un nuovo contratto di concessione in uso.

Art. 46 - Modalità di concessione

1. Le sepolture di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), possono concedersi solo in presenza del cadavere per le tombe distinte e per i loculi, dei resti o ceneri per i loculi ossari e le nicchie cinerarie.

2. L'assegnazione delle sepolture di cui al comma 1 avviene per scelta dei privati sulle sepolture disponibili in ciascun lotto, quadro o fila, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione desunta dal numero di protocollo apposto sulla stessa.

3. La concessione di aree o manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle) avviene a mezzo di asta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite con atto della Giunta Comunale.

4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto amministrativo contenente le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto stesso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la persona del concessionario;
- b) l'identità dei cadaveri, oppure i criteri per la loro individuazione quando si tratti di sepolture pluriposto (cappelle, tombe distinte, loculi gemellari);
- c) la durata della concessione;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi

- comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
- e) l'importo corrisposto per la concessione;
- f) il numero di sepolture da realizzare.

Art. 47 - Uso delle concessioni

1. Il diritto d'uso delle sepolture avute in concessione è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero, per quelle concesse ad Enti, alle persone individuate dal relativo ordinamento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma che precede la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta di 1° grado.
3. Può, eccezionalmente, essere consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
6. E' consentito il riutilizzo di loculi già occupati in cappelle familiari. Trascorso il periodo minimo di 20 anni dalla prima tumulazione è possibile richiedere l'estumulazione del defunto finalizzata al riuso della sepoltura per nuovo cadavere della famiglia avente titolo. Il riuso della sepoltura è soggetto al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento dell'operazione relativa al tipo di loculo esistente ridotta del 20%. Tale operazione può essere richiesta solo in presenza del cadavere da tumulare.
7. E' consentito il riutilizzo di loculi già occupati in tombe distinte e loculi gemellari. Trascorso il periodo minimo di 20 anni dalla prima tumulazione è possibile richiedere l'estumulazione del defunto finalizzata al riuso della sepoltura per nuovo cadavere della famiglia avente titolo. Il riuso della sepoltura è soggetto al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento dell'operazione relativa al tipo di loculo esistente ridotta del 20%. Nel caso di contratto di concessione

esistente perpetuo lo stesso è dichiarato cessato ed è prevista la stipula di un nuovo contratto di concessione in uso con durata determinata secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Tale operazione può essere richiesta solo in presenza del cadavere da tumulare.

Art. 48 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 49 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le realizzazioni di cappelle o tombe distinte, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.

57 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione ai lavori, a pena di decadenza della concessione.

2. Per motivi straordinari, da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.

Capo II SUBENTRI E RINUNCE

Art. 50 - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 47, subentrano nei diritti e doveri del de cuius.

Art. 51 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso, mediante semplice comunicazione, di manufatti di cui all'art. 44, ultimo comma, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri. E' previsto per i richiedenti l'esonero dalle spese previste per la smuratura della sepoltura e l'estumulazione dei defunti, restano a loro carico eventuali spese per la cremazione di indecomposti o per la loro inumazione. Nel caso di cappelle familiari o tombe distinte pluriposto il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia

da parte di uno degli eredi subentrati nella concessione, previo assenso degli altri aventi titolo, il rapporto concessorio continua con gli altri soggetti.

2. Nel caso di rinuncia a concessione in uso di loculi, tombe distinte, loculi ossari, nicchie cinerarie per la traslazione del cadavere o dei resti ossei/ceneri in altra sepoltura, il Comune rimborserà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della accettazione della rinuncia, limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti, purché la rinuncia avvenga entro 20 anni dalla data della concessione.

3. La somma così determinata sarà rimborsata entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 52 - Rinuncia a concessione di aree

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando i privati, o gli Enti, concessionari non abbiano provveduto ad eseguire le opere necessarie per la costruzione di cappelle o tombe distinte. In questo caso l'Amministrazione provvederà al rimborso detratto il 10%.

2. Quando la costruzione della sepoltura, regolarmente autorizzata dal Comune, non venga completata, oppure anche se interamente realizzata sia ancora libera da cadaveri o ceneri, ai concessionari rinuncianti verrà riconosciuto un rimborso commisurato, oltre che alle spese della concessione detratto il 10%, ai lavori effettivamente svolti. Tale rimborso avrà luogo al momento del subentro di un nuovo concessionario.

Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 53 - Revoca

1. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di posti nel Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento ed alla costruzione di un nuovo Cimitero, le concessioni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (11/02/1976), possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere;

2. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 34 del presente Regolamento e con oneri relativi alla estumulazione a carico dell'Amministrazione Comunale. E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali rinvenuti, previo

accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, con oneri a carico dei familiari;

3. Salvo quanto previsto dal primo comma, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;

4. Verificandosi i casi di cui al comma precedente la concessione in essere viene revocata dal Dirigente competente, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali rinvenuti, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, con oneri a carico dei familiari;

5. Di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel caso in cui il concessionario non sia reperibile, si dovrà procedere a pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per la durata di almeno trenta giorni, nonché ad affiggere apposito avviso sul territorio del Comune. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 54 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 49, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 48, con pregiudizio della stabilità delle opere;

e) quando venga accertata l'estinzione della famiglia del concessionario e non risultino notificate al Comune disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e la manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, oltre al ricorso alle pubbliche affissioni ex art. 63 D.P.R. 285/1990.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente competente disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la sepoltura tornerà nella piena disponibilità del Comune.

Art. 55 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono presentare richiesta scritta al fine di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, posti sulle sepolture.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati secondo le modalità stabilite dall'art. 30 del presente Regolamento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 56 - Ditte accreditate

1. La realizzazione di monumenti funebri e qualsiasi altra attività di servizio ai cittadini, compreso ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, svolta in diretto riferimento alle sepolture nei cimiteri comunali è riservata alle ditte che siano state accreditate per l'esercizio di tali attività

da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. L'accreditamento è concesso con provvedimento del Dirigente competente a tutte le imprese che, possedendo i requisiti indicati in apposito atto, ne facciano richiesta, corrispondano i diritti eventualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'accreditamento e dimostrino di aver contratto polizza assicurativa a copertura dei danni che esse possano causare a terzi e/o cose in conseguenza della propria attività.

3. L'ammontare minimo del massimale assicurato è prestabilito annualmente con determina del Dirigente competente, in ragione della natura delle attività svolte dalle ditte che richiedono l'accreditamento.

Art. 57 - Autorizzazioni per la costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle familiari, dovranno essere approvati con le modalità previste in materia di attività edilizia e nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nella cappella.

3. Le cappelle familiari non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 58 - Responsabilità - Modalità di svolgimento delle attività

1. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso ciò non

avvenisse il Comune ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione o la revoca dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.

2. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte del Comune.

3. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

Art. 59 - Impiego di mezzi, attrezzature e servizi

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione, per lo svolgimento delle attività delle ditte accreditate. Ogni ditta dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione di quanto commesse, nel rispetto delle norme di sicurezza.

2. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti per un utilizzo personale e limitato. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività commerciali.

3. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego. La verifica di tali requisiti è demandata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, che potrà interdirne l'impiego anche in via temporanea.

Art. 60 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione all'interno del cimitero di veicoli di proprietà delle imprese esecutrici dei lavori, la sosta

è consentita per il tempo strettamente necessario ai lavori da eseguire.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. In occasione della commemorazione dei defunti, l'accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori, sarà limitato ai casi di effettiva ed improrogabile necessità. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni e provvedere allo smontaggio delle armature e dei ponteggi, oltre alla sistemazione dei materiali.

Art. 61 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

2. E' vietato eseguire lavori nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. In occasione della Commemorazione dei defunti, il Sindaco potrà stabilire deroghe all'orario precedentemente fissato, nonché la cessazione di tutti i lavori in corso all'interno dei cimiteri e la rimozione dei materiali.

Art. 62 - Vigilanza

1. Il Dirigente competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 63 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri medesimi.

2. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria è responsabile del buon andamento interno del cimitero e della rigorosa osservanza di tutte le disposizioni del presente Regolamento, nonché di quelle che, di volta in volta, dovessero essere impartite dall'Autorità Comunale.

3. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, oltre all'osservanza degli obblighi previsti dal comma precedente, dovrà tenere, diligentemente aggiornati, i registri previsti dagli artt. 65, 66, 67 e 68. Dovrà inoltre tenere raccolte, in ordine strettamente cronologico e divise per anno, tutte le autorizzazioni di seppellimento, nonché, tutti i processi verbali di esumazioni straordinarie e dovrà altresì eseguire tutte le rilevazioni e segnalazioni prescritte da leggi o regolamenti speciali.

4. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria deve accertarsi, prima di consentire alle maestranze estranee al Comune qualsiasi opera di costruzione, di modificazione o di ornamento delle sepolture, che esistano i permessi relativi, i quali dovranno essere da lui ritirati e raccolti in ordine cronologico. Oltre ad assicurarsi ed essere responsabile della esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento in merito al comportamento del pubblico ed all'opera dei necrofori dovrà provvedere a che siano svolte tutte le operazioni necessarie a mantenere il cimitero in perfetto ordine e decoro.

5. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria è responsabile altresì della custodia e conservazione degli attrezzi, arredi sacri e quant'altro di proprietà comunale sia in dotazione al cimitero.

6. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria ha l'obbligo di assistere, a turno con l'altro personale, le salme depositate nei locali destinati a deposito di osservazione durante il prescritto periodo di osservazione, assicurandosi che la salma sia in posizione tale che non impedisca eventuali manifestazioni di vita.

7. I necrofori hanno l'obbligo di scavare le fosse per le inumazioni comuni; di collocare i cadaveri nei colombari e nelle tombe distinte; di tumulare i resti ossei o le ceneri in loculi, loculi ossari e tombe distinte; di inumare le urne cinerarie; di procedere a tutte le operazioni relative alle esumazioni ordinarie e straordinarie ed alla raccolta dei resti nel deposito ossario, al trasporto dei cadaveri dal carro alla stanza mortuaria, ad altro luogo di deposito, o direttamente alla sepoltura.

8. I necrofori dovranno visitare le fosse ricolme per otturare o colmare con nuova terra le fenditure e gli avvallamenti che si verificassero in conseguenza di precipitazioni atmosferiche. Dovranno provvedere alla completa ed accurata pulizia dei quadri delle sepolture comuni, di tutti i viali, alla estirpazione delle erbe ed alla rimozione di altri rifiuti.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 64 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri

All'interno del Cimitero Maggiore e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita area ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti ossei di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 65 - Mappa

1. Presso il cimitero, o presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria, è conservato un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle stesse. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Art. 66 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in area comune o concessa in uso, nonché tutte le operazioni di modifica delle stesse che si dovessero verificare.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero dell'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) le generalità del concessionario;
- e) la data e il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
- f) la data della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 67 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 68 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'Anagrafe Cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) l'ubicazione della sepoltura.

Capo II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 70 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ornamenti funebri, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 71 - Concessioni in essere

Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 72 - Sepulture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'Istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 73 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, nella Circolare del Ministero della Sanità 24 Giugno 1993 n. 24, nonché in tutte le disposizioni legislative, circolari ministeriali e ordinanze sindacali che saranno emanate successivamente alla data di entrata in vigore.